

Esenzione Canone TV

A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98), è abolito il pagamento del Canone di Abbonamento RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso.

Per poter fruire dell'esenzione gli interessati devono compilare una dichiarazione sostitutiva di esonero che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Colui che richiede l'agevolazione deve:

- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del Canone di Abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge, titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98).

il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell'agevolazione, è quello dato dalla somma:

- del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente.
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il **30 aprile** di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio o entro il **31 luglio** se il requisito dei 75 anni viene perfezionato entro la data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre.

Per le annualità successive si beneficia dell'esenzione del canone TV senza presentare ulteriori richieste.

Qualora il contribuente negli anni successivi non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione sarà tenuto al versamento del canone.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 novembre 2010** anche dai soggetti che negli anni 2008, 2009 e 2010 non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e per richiedere il rimborso .

Rimborso del canone corrisposto nel 2008, 2009 e 2010

Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione in trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza in carta libera, entro il **30 novembre 2010**, utilizzando il modello *allegato sub 2* alla circolare.

Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva (*allegato sub 1*), attestante il possesso dei requisiti per godere dell'agevolazione relativamente al canone pagato.

